|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Logo azienda | Procedura Verifica Green Pass | Data 1^ emissione: |  |
| Data revisione: |  |
| N. Revisione: |  |

**Procedura di verifica Certificazione Verde   
(Green Pass)**

ai sensi del DL 127 del 21/09/2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data di emissione |  | Data Revisione |  | Revisione n. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Emesso da DL (indicare nome e cognome del DL) |  |
| Verificato da RSPP (indicare nome e cognome del RSPP) |  |
| Approvato dal comitato aziendale Covid19 |  |
|  |  |
|  |  |

**OBIETTIVI**

La seguente procedura descrive le operazioni per la verifica delle certificazioni verdi (Green Pass) per l’accesso a locali di ***Ragione sociale ditta*** nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei consulenti, dei professionisti, dei fornitori e dei manutentori e di qualsiasi soggetto esterno.

# DESTINATARI

Lavoratori dipendenti, consulenti, associati, fornitori, manutentori e tutte le persone esterne che fanno accesso ai locali di ***Ragione sociale ditta*** per motivi di lavoro e di formazione o di volontariato.

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

* DL n.52 del 22/04/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146)
* DPCM 17/06/2021
* DL n. 127 del 21/09/2021
* Circolare del ministero della salute del 04/08/2021 e successive proroghe in materia di “certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19.”

# DEFINIZIONI

Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

1. **certificazioni verdi COVID-19**: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
2. **vaccinazione**: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con Circolare del Ministero della Salute;
3. **test molecolare**: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
4. **test antigenico rapido**: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica (vedi ULSS) MMG: Medico Medicina Generale (medico di famiglia)
5. **App VerificaC19**: L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Per il corretto funzionamento e il riconoscimento delle certificazioni è necessario che l’App sia connessa almeno una volta al giorno alla connessione internet per aggiornamenti dovuti.

# VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Solo il datore di lavoro e/o gli addetti formalmente incaricati, con incarico sottoscritto, e adeguatamente formati devono procedere ai controlli delle certificazioni verdi.

La verifica della certificazione verde COVID-19 sarà effettuata con le seguenti modalità:

* i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i collaboratori assidui della scrivente, saranno oggetto di verifica all’ingresso dell’impianto tutti i giorni in cui intendano accedervi;
* i dipendenti di altre imprese, somministrati, in regime di distacco, trasferta, o comunque necessitati all’ingresso nello stabilimento per ragioni di lavoro, formazione o volontariato, saranno oggetto di verifica all’ingresso dell’impianto tutti i giorni in cui intendano accedervi;
* i lavoratori dipendenti della scrivente saranno oggetto di verifica sistematica, tutti i giorni lavorativi, preferibilmente all’ingresso dello stabilimento;
* l’effettuazione di controlli sulla validità del Green Pass potrà essere eseguita anche durante la giornata lavorativa.

L’addetto incaricato deve:

1. Richiedere la Certificazione Verde al soggetto in ingresso che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. Scansionare con l’App VerificaC19 il QR Code e procedere al controllo. In funzione dell’esito la schermata della App può essere.

* Verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa (esito positivo);
* Azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia (esito positivo);
* Rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura (esito negativo);

In caso di schermata verde o azzurra il soggetto può accedere ai locali della ***Ragione sociale ditta***. In caso di schermata rossa al soggetto è fatto divieto di accedere ai locali e sarà invitato ad uscire.

In caso di Certificazione Verde ambigua l’addetto incaricato può chiedere l’esibizione del documento di riconoscimento al fine di accertare l’identità del soggetto.

## Tutela della Privacy

Il controllo del g*reen pass* richiede particolare attenzione alla tutela della privacy del soggetto controllato, poiché il nome, i dati anagrafici e soprattutto il possesso di una certificazione sanitaria sono senz’altro dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del GDPR.

In particolare, come previsto dall’art. 13, comma 5, del Decreto Legge 17 giugno 2021 e chiarito dal Garante Privacy nel comunicato del 10 agosto 2021, in ossequio al principio di minimizzazione sancito dal GDPR, pur essendo il controllo un trattamento di dati personali, di cui è titolare il soggetto (l’azienda) che è tenuto a farlo, quest’ultimo non può in alcun modo registrare, né tantomeno conservare il dato inerente il possesso di un *green pass* valido da parte del destinatario del controllo.

Inoltre, l’addetto incaricato, in caso di certificazione cartacea, non dovrà controllare le informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio della certificazione né tantomeno alla scadenza della stessa. È altresì fatto assoluto divieto di trattenere copia della certificazione verde, nonché diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

**REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI PER L’ACCESSO IN AZIENDA**

Al solo fine di poter dimostrare l’attuazione delle disposizioni di legge e del rispetto della presente procedura per la verifica delle certificazioni verdi ***Ragione sociale ditta*** ha previsto il seguente iter:

**Per i lavoratori dipendenti** di ***Ragione sociale ditta*** dovrà essere registrato l’avvenuto controllo del Green Pass Pass o dell’eventuale esenzione su apposito registro, inserendo una X nella colonna relativa alla data del controllo in corrispondenza della riga relativa al nome del lavoratore in ingresso.

**Per i soggetti esterni** dovrà essere registrato l’avvenuto controllo su apposito registro inserendo una X nella colonna affianco al nome e cognome del soggetto e alla data del controllo.

Nel caso di lavoratore dipendente privo di Green Pass o di esenzione o in caso di controllo con esito negativo l’addetto dovrà riferire al Datore di lavoro data del controllo e nominativo del soggetto controllato.

# ASSENZA INGIUSTIFICATA

Il datore di lavoro consegna a tutti i lavoratori privi della certificazione verde o esenzione oppure in caso di certificazione non valida (verifica con esito negativo) una comunicazione di assenza ingiustificata datata e firmata. L’assenza ingiustificata sarà comunicata agli uffici preposti per le opportune annotazioni ai fini della retribuzione mensile.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; ed in ogni caso non sarà possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità *smart working* né sostituirla con ferie o permessi retribuiti.

# ESENZIONI

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali di ***Ragione sociale ditta*** non si applica:

* ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.
* ai soggetti esenti dalla campagna vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso di esenzioni il soggetto dovrà esibire all’addetto la certificazione medica che ne attesti l’esonero e annotare nel registro la presenza di esenzione.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione deve contenere:

* i dati anagrafici del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
* la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;
* la data di validità della esenzione con il testo” certificazione valida fino al (data)”;
* i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
* il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
* il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

È fatto divieto di trattenere copia della suddetta certificazione.

# CASO DI SOGGETTO TROVATO PRIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE O CON CERTIFICAZIONE NON VALIDA ALL’INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, durante la giornata lavorativa alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali di ***Ragione sociale ditta***, segnalerà il nominativo del lavoratore ai sensi del regolamento vigente agli Organi Ispettivi preposti, deputati ad applicare una sanzione amministrativa da 600 euro a 1500 euro.

Il lavoratore verrà allontanato dal luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato. Verrà inoltre avviato un procedimento disciplinare nel rispetto delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.

Nel caso in cui un soggetto esterno alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali di ***Ragione sociale ditta*** segnalerà la mancata esibizione della certificazione verde o la non validità della stessa agli Organi Ispettivi preposti, deputati ad applicare una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, nonché al suo datore di lavoro per i provvedimenti di legge previsti.